

**ARAN – SEGNALAZIONI n. 7 dell'8.04.2021** Orientamenti applicativi – Area Sanità

**ASAN37b**

**Un dirigente, che cambia disciplina a seguito di vincita di concorso e che deve nuovamente superare un periodo di prova, ha diritto, durante la prova nella nuova disciplina, alla retribuzione di posizione di cui all'art. 91 del CCNL dell'Area della Sanità del 19.12.2019? In che misura?**

Presumendo che il bando del concorso vinto non faccia già riferimento ad una specifica tipologia di incarico, si rappresenta che, con riferimento sia ai dirigenti a tempo determinato sia a quelli a tempo indeterminato, in base all'art. 18, comma 2 del CCNL in oggetto *“A tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, è conferito un incarico dirigenziale.”*

Secondo le previsioni dello stesso comma, tale incarico dovrà essere inizialmente il professionale di base.

In seguito, al medesimo dirigente potrà essere conferito, previo avviso di selezione interna, un diverso incarico anche sulla base dell'anzianità maturata. Si precisa altresì che alla luce di quanto disposto dal successivo comma 4 *“Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, fermi i requisiti previsti dalle disposizioni legislative in materia, rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione), nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei paesi dell'Unione Europea con o senza soluzione di continuità.”*

Resta inteso che, una volta conferito l'incarico secondo i criteri sopra esposti, la retribuzione di posizione, in applicazione dell'art. 91 del medesimo CCNL, si comporrà della parte fissa, i cui valori sono quelli della tabella inserita nel comma 3, e della parte variabile. Tale valore complessivo della retribuzione di posizione d'incarico andrà erogato con decorrenza dalla data di conferimento dell'incarico stesso.

**ASAN38a**

**Con il dirigente medico, neoassunto in corso d'anno, deve essere instaurato un rapporto di tipo esclusivo?**

Si ritiene che il neo assunto in corso d'anno debba, in applicazione del comma 2 lett. a) dell'art. 11 (Contratto individuale di lavoro) del nuovo CCNL 2016-2018 dell'Area della Sanità, dichiarare, già nella fase iniziale di assunzione, l'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo da riportarsi nel contratto individuale di lavoro sempre ferma restando la possibilità, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno di assunzione e degli anni successivi, di presentare la domanda di conversione che avrà decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo. Quanto sopra trova conferma nell'art. 14, commi 1 e 2 (Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti) del suddetto CCNL.

**CSAN76a**

**Per il personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria e con riferimento all'art. 9, comma 3, del CCNL dell'11/07/2019, come va calcolato il contingente annuale massimo di riferimento per l'utilizzo dei permessi studio ex art. 48 (Diritto allo Studio) CCNL del comparto sanità del 21/05/2018?**

Il rinvio, di cui all'art.9, comma 3 del CCNL in oggetto, all'art. 48 del CCNL del 21.5.2018, senza ulteriori specifiche, induce a ritenere che il contingente annuale di riferimento, anche per il personale di cui si tratta, resta sempre il 3% da calcolarsi, come indicato nel citato art. 48, comma 1, in relazione al solo personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna Azienda o Ente all'inizio di ogni anno.

Si segnala altresì che in aggiunta ai permessi in esame, utilizzabili per la partecipazione alle lezioni, le disposizioni contrattuali vigenti prevedono i permessi retribuiti per motivi personali o familiari (art.37 del CCNL del 21.5.2018) e i permessi retribuiti per esami e concorsi (art.36, comma 1 , lett. a) del CCNL del

21.5.2018) applicabili, in generale, anche al personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 58, comma 1, lett. d), e) ed f) del CCNL del 21.5.2018 ed, in particolare, anche al personale di cui al CCNL sottoscritto l'11.7.2019 in virtù del relativo art. 1 comma 4. Inoltre, sempre nell'art. 58, comma 1, appena citato, sono fatte salve le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge anche attinenti a motivi di studio e ricerca.

## **Sezione giuridica**

### **Corte Costituzionale sentenza n.58 del 31.03.2021**

#### **Impiego pubblico-utilizzo e termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici.**

Leggi qui → [https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11704/pronuncia\\_58\\_2021.pdf](https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11704/pronuncia_58_2021.pdf)

La Consulta dichiara la non fondatezza delle questioni di legittimità sollevate dalla regione Val d'Aosta relative alle validità temporale delle graduatorie per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche previste dalla legge di bilancio 2020 a partire dal 1/1/2011 e in particolare dal comma 49 che, modificando l'art.35, comma 5-ter, d.lgs 165/2001 riduce la durata della validità delle graduatorie da tre a due anni. Anche se le disposizioni di cui sopra si riferiscono genericamente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art.12 d.lgs. 165/2001, la Corte ritiene che non si è determinata alcuna violazione della competenza regionale residuale di cui all'art. 1173 Cost - che spetterebbe alla Regione in virtù della clausola di maggior favore (art. 10 L. Cost: n. 3 del 2001) - né del principio di leale collaborazione non essendo le norme denunciate destinate a spiegare alcuna efficacia nel territorio regionale neppure quali norme recanti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Pertanto, la disciplina delle «procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso all'impiego regionale e la regolamentazione delle graduatorie, che rappresentano il provvedimento conclusivo delle procedure selettive rientrano nella competenza legislativa residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni.

## **Sezione giuridica**

### **Corte dei Conti Sezione controllo Campania - Deliberazione n.23/2021 Enti Locali - salario accessorio – Limite**

Leggi qui ↓

<https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11706/corte%20conti%20controllo%20campania%20n.%2023-2021.pdf>

Il Collegio interviene relativamente al salario accessorio dei dipendenti, con riferimento ai limiti previsti dalla normativa vigente. Per quanto riguarda il calcolo del valore medio pro capite riferito all'anno 2018 rinvia integralmente al parere collegiale, nr. 97 del 2020 secondo cui: "In questo nuovo quadro normativo, coordinando le due disposizioni circa il limite al trattamento accessorio (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017 e 33, comma 2, D.L. n. 34 del 2019) la disciplina che ne risulta è la seguente: il riferimento base è previsto dall'art. 23, comma 2, cit. (indicato nell'anno 2016); questo dato deve, poi, essere adeguato, aumentandolo o diminuendolo, in modo da assicurare l'invarianza nel tempo del valore medio pro-capite del 2018. In tal modo, superando definitivamente il limite del trattamento accessorio del 2016, e costruendone uno nuovo, a partire dal 2018, si garantisce a ciascun dipendente un valore medio, in caso di assunzione di nuovi dipendenti, tale che all'incremento del numero dei dipendenti, l'ammontare del trattamento accessorio cresca in maniera proporzionale." I giudici si esprimono, inoltre, relativamente all'ipotesi in cui il numero dei dipendenti dovesse diminuire rispetto al valore soglia del trattamento accessorio del 2016, evidenziando che: "permane il limite originario stabilito dall'art. 23, comma 2 de d.lgs 75 del 2017, punto di partenza a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale nr. 175 del 2015 che ha considerato illegittimo il blocco del salario accessorio istituito dall'1.1.2011 a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. Tanto in aderenza con quanto stabilito dalla Sezione Lombardia (parere nr. 95 del 2020), secondo cui per

determinare il costo medio pro-capite occorre procedere sommando il valore del fondo per la contrattazione decentrata con il valore complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle P.O. e dividere l'importo risultante per il numero di tutti i dipendenti in servizio al 31/12/2018, comprese le posizioni organizzative. La quantificazione del fondo, ai fini della determinazione del valore medio poi, deve essere fatta con riferimento soltanto a quelle voci che concorrono a determinare il tetto del trattamento accessorio di cui all'art 23 del decreto legislativo 75/2017".

## **COVID - ENPAM: PER MEDICI E DENTISTI VIA LIBERA A DOMANDE PER ESONERO CONTRIBUTI**

L'Enpam ha dato il via libera alla procedura online per individuare i medici e gli odontoiatri potenzialmente beneficiari dell'esonero dei contributi previdenziali. Venendo incontro alle richieste degli enti di previdenza di categoria, con la legge di Bilancio 2021 lo Stato ha infatti accettato di farsi carico di una parte dei contributi dovuti dai professionisti, includendo anche gli iscritti agli Ordini come i medici e i dentisti.

**ONLINE LA DOMANDA PER IL POSSIBILE ESONERO CONTRIBUTIVO** da Enpam Previdenza n.13 del 9 aprile 2021 a cura di Gianmarco Pitzanti

Un clic nell'area riservata degli iscritti all'Enpam potrebbe evitare di dover pagare i contributi previdenziali. È infatti online la domanda per individuare i possibili beneficiari dell'esonero dei contributi stabilito dalla legge di Bilancio 2021.

Accogliendo le richieste degli enti di previdenza privati, lo Stato ha infatti deciso di venire incontro ai professionisti iscritti agli Ordini facendosi carico dell'esonero parziale dal versamento dei contributi (ne avevamo parlato **qui**: <https://www.enpam.it/2021/ecco-chi-sara-esonerato-dai-contributi-previdenziali/>) "Siamo contenti di questo risultato, che rappresenta un segnale molto positivo di attenzione da parte del governo verso tutto il mondo del lavoro autonomo", ha commentato Alberto Oliveti nella sua veste di presidente dell'Enpam e dell'Adepp, l'associazione delle Casse dei professionisti.

### **BENEFICIARI FATEVI AVANTI**

"Non essendo ancora uscite le norme attuative ci troviamo comunque in una situazione d'incertezza che il consiglio di amministrazione dell'Enpam ha affrontato anche deliberando un rinvio di 30 giorni dei contributi nelle more dell'auspicata attuazione dell'esonero", ha aggiunto Oliveti.

In attesa che i ministeri competenti, con un decreto attuativo, definiscano nel dettaglio i criteri e le modalità per poter essere esonerati dal pagamento, oltre che l'importo, la Fondazione si sta portando avanti con il lavoro.

L'obiettivo – se le norme arriveranno in tempo – è quello di non spedire bollettini o di procedere ad addebiti sul conto corrente nei confronti dei medici e dei dentisti che avranno diritto di non pagare interamente o in parte i contributi.

Per candidarsi tra i potenziali beneficiari è necessario compilare da subito il questionario online all'interno dell'**area riservata**: <https://areariservata.enpam.it/login> del sito dell'Enpam. Per farlo è necessario selezionare dalla colonna di sinistra la voce **Domande e dichiarazioni online** e cliccare su **Esonero contributivo**.

Chi compilerà il questionario dovrà anche dichiarare di essere consapevole che dovrà versare all'Enpam i contributi previdenziali se da eventuali verifiche fatte dalla Fondazione, o da altri soggetti, dovesse risultare che non ha i requisiti per chiedere l'esonero.

Chi non è iscritto all'area riservata e vuole compilare il modulo, può registrarsi seguendo le istruzioni che si trovano **qui**: <https://www.enpam.it/comefareper/area-riservata/isciversi-allarea-riservata/>.

### **IDENTIKIT DEI BENEFICIARI**

La platea dei possibili beneficiari, secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2021, è composta dai professionisti che nel 2019 hanno percepito un reddito complessivo di massimo 50mila euro.

In aggiunta, bisogna dichiarare che si è subito nel 2020 un calo del fatturato o dei corrispettivi pari o superiore al 33 per cento rispetto a quelli del 2019.

Potrebbero essere esonerati, ma la questione deve essere ancora chiarita, anche i pensionati presso l'Enpam o un altro Ente di previdenza obbligatorio che sono stati assunti per l'emergenza Covid-19.

Tutte le informazioni sull'esonero dei contributi si trovano **qui**: <https://www.enpam.it/comefareper/covid->

## [19/richiesta-di-esonero-contributivo/](#)

### **Richiesta di esonero contributivo**

Per venire incontro ai liberi professionisti in difficoltà a causa della pandemia lo Stato in alcuni casi si farà carico del versamento dei contributi previdenziali. La misura è stata stabilita con la legge di bilancio 2021, ma si attendono ancora...

**MEDICO VACCINATORE, ENPAM o INPS?** In Enpam Previdenza n. 13 del 9 aprile 2021 in Lettere al Presidente

Sono un medico pensionato assunto come medico vaccinatore da un'agenzia interinale in base al "Bando Arcuri" del novembre 2020. Sono stato quindi mandato a lavorare presso un'Asl di Bari con un contratto uguale a quello dei medici ospedalieri. Come faccio a chiedere di versare i relativi contributi pensionistici all'Enpam invece che all'Inps? Ricevo una pensione dall'Inps e la pensione di Quota A dall'Enpam. P.S.de G.

Gentile Collega, purtroppo non è possibile scegliere. La contribuzione previdenziale dipende dal tipo di rapporto di lavoro. Quindi se, come scrivi, sei stato assunto come dipendente sulla base del bando Arcuri i contributi previdenziali andranno all'Inps. Per i medici vaccinatori che invece sono chiamati dalle Asl (o altri enti) con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa la contribuzione va obbligatoriamente all'Enpam.

*Gentile Collega,*

*purtroppo non è possibile scegliere. La contribuzione previdenziale dipende dal tipo di rapporto di lavoro. Quindi se, come scrivi, sei stato assunto come dipendente sulla base del bando Arcuri i contributi previdenziali andranno all'Inps. Per i medici vaccinatori che invece sono chiamati dalle Asl (o altri enti) con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa la contribuzione va obbligatoriamente all'Enpam.*

Il mio consiglio quindi è di rivolgerti all'Inps per capire se e come questi contributi ti verranno considerati.

Nel caso dell'Enpam, non ci sono problemi. I contributi versati vengono infatti sempre conteggiati nella pensione.

**Alberto Oliveti**

Presidente Fondazione Enpam

### **AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE SPESE SANITARIE PER ACQUISTI ON LINE** da

la Posta di Nuovo Fisco Oggi

#### **Domanda**

Mi chiedo se fosse possibile portare in detrazione spese sanitarie e/o veterinarie acquistate in un noto sito di farmacia. Quali documenti dovrei conservare ai fini della detrazione nel 730? **Risponde Paolo Calderone**

Per portarli in detrazione nella dichiarazione dei redditi, farmaci e medicinali devono essere acquistati presso le farmacie o altri soggetti autorizzati a venderli.

La vendita *on line* di farmaci in Italia è consentita solo per quei prodotti per i quali non è richiesta la prescrizione medica.

Fatta questa premessa, si conferma che la detrazione dall'Irpef spetta anche per le spese per farmaci o medicinali (anche veterinari) acquistati *on line* da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome.

L'elenco dei "**Soggetti autorizzati al commercio on line di medicinali**" è consultabile sul sito del Ministero della Salute.

Per quanto riguarda la documentazione necessaria per avere la detrazione, occorre che la spesa risulti certificata da fattura o da scontrino fiscale (cosiddetto scontrino parlante), in cui devono essere specificati la natura (farmaco o medicinale, OTC, eccetera), la qualità (codice alfanumerico) e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale dell'acquirente.

Le diciture "farmaco" o "medicinale" possono essere indicate anche attraverso sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci, quali "OTC" (*Over The Counter* o medicinali da banco), "SOP" (senza obbligo di prescrizione), "Omeopatico", o abbreviazioni come "med" e "f.co" (**circolare n. 19/2020**).

## **STIPENDI e PENSIONI - CESSIONE DEL QUINTO**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha indicato, con il decreto 29 marzo 2021, n. 24410, i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, rilevati dalla Banca d'Italia e in vigore dal 1° aprile al 30 giugno 2021.

Conseguentemente col messaggio 1454 dell'8 aprile 2021 l'Inps comunica il valore dei tassi da applicarsi nel periodo 1° aprile 2021 - 30 giugno 2021 per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione e precisamente:

<b>Classi d'importo in euro</b>	<b>Tassi medi</b>	<b>Tassi soglia usura</b>
Fino a 15.000	11,20	18,0000
Oltre i 15.000	7,49	13,3625

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

<b>TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)</b>		
<b>Classi di età*</b>	<b>Classe di importo del prestito</b>	
	Fino a 15.000 euro	Oltre 15.000 euro
fino a 59 anni	8,36	6,39
60-64	9,16	7,19
65-69	9,96	7,99
70-74	10,66	8,69
75-79	11,46	9,49

(\*) Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

Le modifiche sono operative con decorrenza 1° aprile 2021

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1454 dell' 8.04.2021 (documento 084)**

## **INPS - CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI**

L'INPS, con la circolare n. 55 dell'8 aprile 2021, illustra le modifiche più significative apportate dal nuovo **Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi**, ai sensi dell'**articolo 2, legge 7 agosto 1990, n. 241**, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2020, n. 111.

Il Regolamento ha recepito le modifiche normative, innovando e integrando le disposizioni dell'Istituto e degli Enti incorporati.

Tali modifiche riguardano, in particolare:

- l'ambito di applicazione;
- la durata del procedimento;
- la decorrenza dei termini;
- la comunicazione di avvio del procedimento;
- la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- la sospensione del termine;
- l'attività consultiva;
- il termine finale del procedimento;
- il risarcimento danni.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 55 dell' 8.04.2021 (documento 086)**  
**INPS Allegato 1 circ. 55 - Regolamento (documento 087)**

## MIN.LAVORO - RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE PER DANNO BIOLOGICO

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto Ministeriale n. 60 del 25 marzo 2021, concernente la rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza dal 1° luglio 2020, adottato sulla base della deliberazione n. 31 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 25 giugno 2020.

**ALLEGATI A PARTE - MINISTERO LAVORO Decreto Min. n.60 del 25.03.2021 (documento 088)**

## INPS - COVID/19: DECRETO SOSTEGNI, LIQUIDATA L'INDENNITÀ UNA TANTUM

L'INPS, con il messaggio n. 1452 dell'8 aprile 2021, comunica che ha provveduto alla liquidazione dell'indennità una tantum Covid-19, pari a 2.400 euro, introdotta dal **decreto Sostegni**: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;41> in favore di tutti i lavoratori già beneficiari delle indennità assegnate dai precedenti decreti Rilancio e Ristori.

Le categorie destinatarie della misura sono:

- i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori intermittenti;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dello spettacolo.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1452 dell'8.04.2021 (documento 089)**

## GRANDE VITTORIA DELLA FEDER.S.P.eV. a cura di Michele Poerio, Presidente Federspev

C'è voluta una sentenza del TAR Lazio per far conoscere agli italiani il Piano Pandemico 2021-23 e c'è voluta una diffida legale della FEDER.S.P.eV. per **impedire la selezione dei pazienti** per l'accesso alle terapie intensive proposta dalla SIAARTI (Società Italiana Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva) assieme ad altri soggetti (ugualmente diffidati), rimandando tutta la tematica alle riflessioni formulate dal Comitato Nazionale di Bioetica presieduto dal Prof Lorenzo d'Avack, che peraltro a suo tempo, aveva espresso parere contrario a questa iniziativa.

È d'uopo a questo punto un breve riassunto delle puntate precedenti.

La SIAARTI che non rappresenta tutti gli anestesisti e tanto meno tutti i medici intensivisti, il 6/3/2020 ha formulato una serie di raccomandazioni scritte in cui si arrivava ad ipotizzare che, nell'eventuale carenza di risorse da dedicare alle cure, si potesse arrivare ad una selezione dei pazienti, sulla base di una valutazione costi/benefici, di fatto considerando i pazienti over ottanta e con pluripatologie come persone da affidare solo alla "terapia palliativa".

### **Una proposta contraria sia all'etica medica che alla sostanza ed allo spirito della Costituzione.**

Nel maggio 2020 veniva istituita una Commissione mista FNOMCeO-SIAARTI al fine di ottimizzare il documento stesso, peraltro mantenendone la sostanza: la selezione dei pazienti da trattare in presenza di emergenze critiche del SSN, come quelle pandemiche tipo Covid-19 sul piano strutturale (organizzativo, strumentale, medico-infermieristico).

Un testo che, a nostro avviso, contrasta con il codice deontologico e con i principi costituzionali.

La spiegazione fornita dalla SIAARTI e dalla FNOMCeO alla bozza in questione è stata che, da sempre, il paziente che arriva in pronto soccorso o in una rianimazione viene classificato con un codice di gravità (score APACHE, colori vari, Indici di Charlson e Elixhauser...) tuttavia una cosa è identificare la gravità del paziente e assegnare una priorità, altra cosa è utilizzare un sistema di questo tipo per arrivare a negare a qualcuno le cure necessarie anche in tempi di Covid-19.

Il documento, quindi, veniva inviato all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) che il 9/7/2020 ha invitato i presidenti della SIAARTI e della Società Italiana di Medicina Legale e Assicurazioni (SIMLA) a redigere una bozza finale di documento.

L'11/11/2020 è stata proposta dall'ISS una consultazione pubblica **dalla quale la FEDERS.P.eV., che aveva richiesto di partecipare, è stata inopinatamente esclusa.**

Non appena il testo del documento è arrivato a nostra conoscenza ci siamo attivati per cercare di impedirne l'adozione con richieste formali indirizzate al Ministero della Salute, all'ISS, al Presidente della FNOMCeO e ai vari Presidenti delle società scientifiche interessate ribadendo ancora una volta che una cosa è classificare un paziente sulla base di parametri oggettivi e altra cosa è utilizzare questa classificazione per negare ad un malato un trattamento efficace e serio, indirizzandolo, invece, su di una terapia palliativa.

Il legislatore, in 20 anni, non è stato in grado di varare una legge sul "fine vita" (**nonostante le indicazioni della Corte Costituzionale**) e oggi, questo documento, vorrebbe invece assegnare al medico di turno (magari in piena notte dopo una giornata di lavoro stressante!) la decisione relativa a chi trattare giustificandola sulla presenza di "carenze strutturali"?

Purtroppo la vexata quaestio ha avuto un seguito.

Nella bozza sul nuovo Piano Pandemico 2021-23, redatta dal Ministero della Salute compare un'analogha proposta di selezione di pazienti: "quando la scarsità rende le risorse insufficienti rispetto alla necessità allora i principi di etica (sic! Ndr) possono consentire di allocare risorse scarse in modo da fornire i trattamenti necessari preferibilmente a quei pazienti che hanno maggiori probabilità di trarne benefici".

Siamo stati costretti, quindi, a diffidare legalmente (oltre che tutte le Istituzioni precedentemente citate) anche il Presidente della Conferenza Stato-Regioni che doveva dare il via libera al Piano Pandemico 2021-23.

Un documento che arriva dopo le polemiche dei mesi scorsi sul mancato rinnovo del Piano Pandemico del 2006 e anche dopo un'indagine della Procura di Bergamo a seguito di alcune mail dalle quali emergerebbe il tentativo di modifica della data del Piano del 2006 al fine di farlo passare come una versione aggiornata.

La nostra vittoria è stata la cancellazione dal Piano Pandemico della frase che aveva determinato le nostre vibrato proteste "**.....se le risorse sono scarse, privilegiare i pazienti che possono trarne maggior beneficio**".

A questa demenziale proposta qualcuno ha replicato "se ci sono poche risorse e bisogna scegliere chi curare sarebbe più semplice **utilizzare il MES. Ci vuole tanto a capirlo?**"

La nostra risposta, tramite la diffida, è stata molto più articolata e complessa.

Ma a parte questa vittoria della deontologia medica, dell'etica, dei principi costituzionali in materia, il nuovo Piano Pandemico si è rivelato profondamente deludente (forse per questo il Ministro della Salute lo teneva ben chiuso nel cassetto della sua scrivania).

Prevede, infatti, scorte di dispositivi di protezione individuale (mascherine, camici ecc.) per la tutela del personale sanitario che ha subito, a causa della loro iniziale carenza, gravissimi danni (sono circa, ad oggi, 350 i morti solo fra i medici), aumento dei posti letto in terapia intensiva e sub-intensiva (ma non sono previsti aumenti dei posti letto in generale – in Italia il numero dei posti letto ogni mille abitanti è il più basso in Europa), specifici corsi di formazione, scorte di farmaci antivirali, e di vaccini antiinfluenzali. Manca, però, un preciso piano tamponi la cui iniziale scarsità ha compromesso la identificazione dei contagi finendo per ostacolare gli sforzi volti a tracciare e contenere la diffusione del virus soprattutto in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna (vedi fallimento totale della app. Immuni).

Mancano, inoltre, dati per valutare l'efficacia degli interventi in importantissimi settori specifici come la scuola, i luoghi di lavoro, i trasporti, la medicina territoriale.

Non è ancora molto chiaro il concetto che contro pandemie virali e non solo, la sorveglianza epidemiologica è l'unica arma valida per contenere gli agenti infettanti senza lunghi e ripetuti lockdown. Questo piano, in buona sostanza, non è adeguato a combattere virus del tipo Covid-19 che va assolutamente e preventivamente bloccato sul territorio con il potenziamento della medicina territoriale.

Mi auguro che il nuovo governo presieduto dal Prof Mario Draghi operi in tal senso soprattutto per utilizzare al meglio i fondi previsti per la Sanità dal Recovery Fund e anche, in parte o in toto, dal MES.

Pubblicato l'aggiornamento al 10 aprile. Nell'ultima settimana sono state inoculate 2.008.057 vaccini, una media di 286 al giorno.

**LEGGI IN:**

[http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo\\_id=94484&fr=n](http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=94484&fr=n)

**ALLEGATI A PARTE - Report vaccinazioni Covid al 10.04.2021 (documento 090)**

**PENSIONATI RITORNATI SULLE BARRICATE A DARE UNA MANO...** Leggo su Doctornews:

*Torni l'assegno Inps per i **medici pensionati** che si offrono di vaccinare contro il Covid-19. Cimo Fesmed, uno dei sindacati di punta del mondo dei medici ospedalieri, ha presentato un emendamento a un decreto legge in fase di conversione per modificare la legge 29 dello scorso marzo, che sospende la pensione ai medici ex dipendenti, ora "ritirati", che si offrono per somministrare le dosi di vaccino retribuiti dalle regioni. La norma sta creando malumori. I medici pensionati che continuano a lavorare sono almeno il 15% del totale; gli scorsi anni sono andati via in tanti data l'alta età media, specie dagli ospedali, ora per la campagna potrebbero essere valide "bocche di fuoco". Solo in Cimo-Fesmed sono circa 700.*

Un solo commento: **pazzesco!!!** in un momento di necessità penalizzare coloro che mettono a repentaglio la propria salute per dare una mano nella lotta contro il Covid!

**INAIL – COVID-19: VACCINAZIONE nei LUOGHI di LAVORO, PUBBLICATE le INDICAZIONI ad INTERIM** da DplMo – Fonte: Inail

L'Inail, i Ministeri del Lavoro e della Salute, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la struttura di supporto alle attività del commissario straordinario per l'emergenza hanno elaborato, in data 12 aprile 2021, **un documento che fornisce indicazioni sulla vaccinazione anti-Covid nei luoghi di lavoro e sulla procedura per l'attivazione dei punti vaccinali territoriali destinati alle lavoratrici e ai lavoratori**, con il coinvolgimento dei medici competenti o di altri operatori sanitari convenzionati con il datore di lavoro.

**Sempre garantite efficacia, efficienza e sicurezza.** Nella pubblicazione, allegata a una [circolare interministeriale del 12 aprile 2021](#), è precisato che l'istituzione dei punti vaccinali nelle imprese dovrà garantire i requisiti di efficacia, efficienza e sicurezza previsti per tutti i cittadini in ogni contesto della campagna di vaccinazione anti-Sars-CoV-2. In particolare, ne costituiscono presupposti imprescindibili la disponibilità di vaccini, la disponibilità dell'azienda, la presenza del medico competente o di personale sanitario adeguatamente formato, la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la somministrazione di vaccini, l'adesione volontaria e informata da parte dei lavoratori e la tutela della loro privacy.

**Un'opportunità in più rispetto alle modalità ordinarie della campagna vaccinale.** Per assicurare tempestività, efficacia e livello di adesione, gli spazi destinati alla somministrazione dei vaccini in azienda, compresi quelli allestiti presso punti vaccinali territoriali approntati dalle associazioni di categoria di riferimento, potranno essere utilizzati per la vaccinazione di lavoratori appartenenti anche ad altre imprese, come quelli che prestano stabilmente servizio presso l'azienda utilizzatrice. La vaccinazione nel luogo di lavoro rappresenta, comunque, un'opportunità aggiuntiva rispetto alle modalità ordinarie dell'offerta vaccinale che saranno sempre garantite, nel rispetto delle tempistiche dettate dal piano nazionale di vaccinazione, qualora il lavoratore non intenda aderire alla vaccinazione in azienda.

**L'organizzazione dell'attività.** Dalle modalità di adesione delle imprese all'iniziativa, che deve essere comunicata all'azienda sanitaria di riferimento, agli oneri, che sono a carico del datore di lavoro o delle rispettive associazioni di categoria, a eccezione dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/ago), e degli strumenti formativi e per la registrazione delle vaccinazioni, il documento appena pubblicato affronta tutti i passaggi legati all'organizzazione dell'attività. Oltre a una serie di requisiti preliminari, la vaccinazione in azienda deve prevedere la presenza dei materiali, delle attrezzature e dei farmaci necessari allo svolgimento in sicurezza delle attività, e di strumenti informatici che permettano la

registrazione dell'avvenuta inoculazione del vaccino, secondo le modalità fissate a livello regionale.

**L'impresa deve programmare anche la somministrazione della seconda dose.** La registrazione deve essere effettuata subito dopo la somministrazione, durante il periodo di osservazione post-vaccinazione della durata di almeno 15 minuti. Per intervenire immediatamente nel caso di reazioni avverse a rapida insorgenza, che dovranno essere registrate utilizzando le modalità di segnalazione previste dalla Regione o Provincia autonoma di riferimento, è necessario prevedere la presenza di risorse in grado di gestirle. Si raccomanda, in ogni caso, di indirizzare eventuali soggetti a rischio all'azienda sanitaria competente, in modo che possano essere vaccinati in ambiente protetto. L'azienda, inoltre, è tenuta a programmare anche la somministrazione della seconda dose, quando prevista, secondo le modalità e tempistiche di ciascun vaccino.

**Sulla piattaforma Eduiss un corso per la formazione del personale sanitario.** Per la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di vaccinazione, sulla piattaforma dell'Istituto superiore di sanità dedicata alla formazione a distanza in salute pubblica (Eduiss) è disponibile il corso "Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti Sars-CoV- 2/Covid-19", che sarà integrato con un modulo specifico per la vaccinazione nei luoghi di lavoro, curato dall'Inail in collaborazione con l'Iss.

**Nei due allegati il modulo di consenso e i quesiti per triage prevaccinale e anamnesi.** La nuova pubblicazione integra anche un elenco della normativa di riferimento (decreti ministeriali, ordinanze del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, circolari ministeriali) e due allegati. Il primo è il modulo di consenso alla vaccinazione, che dovrà essere accompagnato dalla nota informativa specifica per il tipo di vaccino somministrato al lavoratore, facendo riferimento alla versione più aggiornata resa disponibile dal Ministero della Salute. Il secondo contiene, invece, le due liste di quesiti per il triage prevaccinale e l'anamnesi Covid-correlata.

### **ALLEGATI A PARTE - INAIL Indicazioni vaccinazioni luoghi di lavoro (documento 091)**

**INPS - SERVIZI PENSIONISRICI PER PATRONATI: ATTIVATA UNA NUOVA FUNZIONE** da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 1476 del 9 aprile 2021, informa che, nell'ambito del progetto "**Co-partecipazione degli intermediari nella generazione di valore pubblico**", è stata realizzata per i Patronati la **nuova funzionalità "Servizi pensionistici avanzati"**, accessibile dal portale in [Servizi per i Patronati/Fascicolo previdenziale](#):

<https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?uri=https%3A%2F%2Fserviziweb2.inps.it%2FPassiWeb%2FProfileGateway%3Furi%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.inps.it%252FGSS%252Fdefault.aspx%253Fitemdir%253D50408%26include%3Dtrue%26userType%3D1&S=S>

La nuova funzionalità rende immediatamente disponibili i servizi che consentono la visualizzazione del **cedolino di pensione** e del provvedimento di **liquidazione/ricostituzione** (modelli "TE08") del pensionato per i quali si è ricevuto lo specifico mandato.

L'**accesso al nuovo servizio** potrà avvenire alternativamente secondo le seguenti **modalità**:

- inserimento del codice "OTP", pervenuto sul cellulare del cittadino che risulta titolare di una identità digitale (PIN dispositivo, SPID, CIE, CNS) a cui è associato il proprio numero di cellulare, per confermare il suo assenso;
- inserimento dell'importo del mandato di pensione posto in pagamento nel mese precedente l'accesso fornito dal pensionato. L'importo andrà inserito anche se di valore uguale a zero.

L'accesso al singolo servizio è consentito una sola volta in un mese. Il Patronato potrà accedere a un numero massimo di sei cedolini per ciascun pensionato da cui riceve specifico mandato, nell'ambito dei cedolini disponibili nell'anno corrente e nei due anni precedenti.

Per quanto riguarda i provvedimenti di liquidazione/ricostituzione (modelli "TE08"), relativi esclusivamente alla Gestione privata, invece, non sono stati posti limiti numerici alla consultazione dei modelli riferiti a ciascun pensionato per cui si è ricevuto specifico mandato.

### **ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1476 dell'9.04.2021 (documento 092)**

## **INPS – COVID-19: CONGEDO STRAORDINARIO PER I LAVORATORI DIPENDENTI CON FIGLI**

da DplMo – Fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 63 del 14 aprile 2021, fornisce le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo, introdotto dal [decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30](#) <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;30> a favore dei genitori lavoratori, dipendenti del settore privato, con figli conviventi.

In particolare, il congedo riguarda lavoratori con figli minori di anni 14:

- affetti da COVID-19,
- in quarantena da contatto,
- con attività didattica in presenza sospesa,

nonché con figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. [104/1992](#): <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;104>

- iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza,
- ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all'altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 63 dell'14.04.2021 (documento 093).**

## **INPS - COVID/19: BONUS PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY-SITTING. ISTRUZIONI**

da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 58 del 14 aprile 2021, fornisce le istruzioni operative relative alla gestione delle domande di **bonus baby-sitting**, di cui all'articolo 2, comma 6, del **decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30**, destinato ad alcune categorie di **lavoratori con figli minori**.

In particolare, qualora si realizzino le seguenti **casistiche**:

- figlio affetto da infezione SARS COVID-19,
- figlio in quarantena,
- in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza.

Ai fini del diritto al bonus per i servizi di baby-sitting, si precisa che rilevano tutti i casi che si siano verificati dal **1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021**.

- Il bonus per servizi di *baby-sitting* può essere erogato, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:
- la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
- l'altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa ovvero sia sospeso dal lavoro ovvero sia beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
- i genitori abbiano fruito del congedo di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo 2 del **decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30**.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 58 dell'14.04.2021 (documento 094)**

## **I REQUISITI DI IDONEITÀ DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALL'ATTO DELLA SELEZIONE CONCORSUALE** da DoctorNews 25 aprile 2021 a cura Dott.ssa M. Lanzano – [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net)

Il riscontro della legittimità del giudizio medico legale, graduato in funzione delle peculiarità dei diversi status di impiego, deve essere effettuato avuto riguardo alle circostanze di fatto e di diritto vigenti al momento della sua emanazione (che coincide con il momento della sottoposizione dell'interessato agli accertamenti sanitari e attitudinali), essendo irrilevante la prospettiva di un eventuale miglioramento delle condizioni di salute, dovuto a successivi trattamenti terapeutici o al semplice decorso del tempo. Ciò, sia nell'interesse pubblico generale sotteso alla programmazione e all'organizzazione dell'Amministrazione, sia a garanzia della par condicio fra i candidati, al momento del reclutamento; se infatti si fondasse l'ammissione alla procedura sugli accertamenti successivi si metterebbe in crisi l'intero sistema di reclutamento - fondato sul criterio "della infungibilità", anche sotto il profilo temporale, degli accertamenti eseguiti - che sarebbe permanentemente "esposto" ad esiti di segno contrario, accertati a distanza di tempo e sulla scorta di dati che possono essere stati modificati dalla condotta del soggetto interessato; ciò in contrasto con il principio per cui i requisiti, anche fisici, vanno posseduti al momento della scadenza del termine del bando, e comprovati allorché l'Amministrazione ne promuove l'accertamento.

## **PENSIONI - IL PART-TIME VERTICALE VALE UN ANNO PIENO**

È previsto dalla legge di bilancio 2021 con il quale è stato recepito l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità: diritto all'accredito di 52 settimane contributive ai fini del raggiungimento del diritto a pensione a condizione che la loro retribuzione sia pari o superiore a euro 10.724.

### **Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 - articolo 1 comma 350**

Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi e' riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.